



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele DE LUCA - Presidente -

R.G.N. 28596/0

Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -

Cron. 21031

Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -

Rep.

Dott. Filippo CURCURUTO - Consigliere -

Ud.12/06/08

Dott. Gianfranco BANDINI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

EUROTRASPORTI 2000 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore sig. MARTINI Gian Franco e Martini Gian Franco in proprio, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSIO CESARE, giusta delega in atti;

- ricorrente -**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

2008

2283





FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA
CORETTI, BENEDETTA COSSU, FABRIZIO CORRERA, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 1115/04 della Corte d'Appello
di GENOVA, depositata il 06/12/04 R.G.N. 678/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/08 dal Consigliere Dott. Gianfranco
BANDINI;

udito l'Avvocato CORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva in data 29.11.2000, resa nel giudizio vertente tra la Eurotrasporti 2000 srl e Martini Gian Franco nei confronti dell'Inps, affermò, con riferimento alle omissioni contributive accertate con verbale ispettivo del 29.10.1993, che fra la predetta Società e i lavoratori Armonia Massimo, Buzzone Massimiliano, Franco Domenico e Vitale Giorgio erano intercorsi tanti brevi rapporti di lavoro subordinato per quante erano state le giornate nelle quali gli stessi avevano prestato la loro attività; con successiva sentenza il Tribunale provvede alla quantificazione delle somme dovute.

La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 5.11 - 6.12.2004, respinse l'appello proposto dalla Eurotrasporti 2000 srl e da Martini Gian Franco, ritenendo, per quanto qui ancora rileva, la natura subordinata dei rapporti di lavoro suddetti.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale la Eurotrasporti 2000 srl, in liquidazione, e Martini Gian Franco hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.

L'Inps ha depositato procura partecipando alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 2094 cc e 115 cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc, dolendosi che la Corte territoriale non abbia fornito



adeguata motivazione, indicando i fatti da cui aveva tratto il convincimento dell'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale e della sussistenza dei vincoli gerarchici e disciplinari indispensabili per ritenere la natura subordinata dei rapporti di lavoro *de quibus*.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 2222 cc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc, dolendosi che la Corte territoriale non abbia valutato con motivazione congrua la configurabilità dei rapporti *de quibus* come contratti d'opera.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 2094 cc ed ai criteri generali e astratti in materia di lavoro subordinato, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc, dolendosi che la Corte territoriale abbia sottovalutato la sussistenza di una chiara volontà delle parti nella scelta della regolamentazione dei rapporti giuridici intercorsi.

I tre motivi, siccome fra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

2. Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha compiutamente descritto gli elementi fattuali caratterizzanti i rapporti di lavoro

all'esame, siccome già accertati dal primo Giudice *"in piena aderenza alla risultanze istruttorie"*:

- prestazioni di lavoro saltuarie e senza vincolo di restare a disposizione del datore di lavoro tra l'una e l'altra;
- possibilità dei lavoratori, quando chiamati, di rifiutare la prestazione, e, al contempo, richiesta avanzata talora degli stessi lavoratori della eventuale necessità della loro opera;
- attività lavorativa consistita nello scaricare i camion e nel coadiuvare il magazziniere secondo le disposizioni da quest'ultimo impartite, nonché, per l'Armonia, anche nello smistamento delle bolle o nella guida di furgoni, e, per il Franco, anche nella pulizia del piazzale;
- presentazione dei lavoratori presso il magazzino, all'ora stabilita dal responsabile del magazzino stesso;
- obbligo di osservare le disposizioni impartite dal responsabile del magazzino;
- utilizzo dei mezzi aziendali per l'effettuazione delle disposizioni impartite;
- applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi corrisposti.

Sulla base di questi accertamenti fattuali il Giudice *a quo* ha ritenuto che:

- le mansioni in concreto svolte si connotavano per il carattere meramente esecutivo, con modesto contenuto professionale, cosicché pareva *"davvero difficile potere qualificare come obbligazione di risultato la prestazione dovuta"*;

- ai lavoratori era richiesto nulla di più che *“porre a disposizioni del datore le loro energie lavorative, e sottostare al potere di supremazia gerarchica da questi esercitato attraverso i suoi preposti nell'ambito dell'organizzazione aziendale”*;

- la saltuarietà della prestazione non era elemento idoneo di per sé a qualificare come autonoma la prestazione resa, poiché, giusta l'insegnamento di richiamata giurisprudenza di legittimità, il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro;

- l'effettuazione della ritenuta d'acconto sui compensi non costituiva elemento idoneo a fare ritenere che la volontà negoziale delle parti si fosse formata nel senso della autonomia del rapporto, trattandosi di un comportamento datoriale unilaterale che non provava l'esistenza di un accordo in tal senso.

3. Secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento; l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di



retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante; l'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (cfr. *ex plurimis*, Cass., n. 4036/2000; 20669/2004; 7966/2006).

4. Alla luce delle ricordate argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, deve convenirsi che la Corte territoriale ha puntualmente osservato i criteri dettati per l'individuazione della natura del rapporto, riscontrando la sussistenza del vincolo della subordinazione sulla base delle descritte modalità dell'attività lavorativa, contraddistinta dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori delle proprie energie lavorative, dall'obbligo di sottostare alle disposizioni impartite loro dal superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento nell'organizzazione aziendale.

La considerazione svolta sulla natura esecutiva delle mansioni espletate riflette soltanto la ritenuta difficoltà nel poter individuare in relazione alle stesse un'obbligazione di risultato, ma non costituisce



il punto decisivo della soluzione accolta, che, come detto, consiste invece nell'essere stato concretamente individuata la sussistenza della subordinazione.

Al contempo la Corte territoriale ha congruamente motivato (richiamando condivisa giurisprudenza di questa Corte: cfr, Cass., n. 7304/1999) in ordine alla inidoneità del carattere saltuario delle prestazioni a consentire di per sé la loro qualificazione nel senso dell'autonomia e, del pari congruamente, in ordine all'inidoneità dell'effettuazione della ritenuta d'acconto sui compensi a far ritenere che la volontà delle parti si fosse formata nel senso della autonomia del rapporto.

Trattasi dunque di motivazione coerente con le risultanze processuali, immune da vizi logici e da errori giuridici e che pertanto, come tale, si sottrae alle censure svolte.

5. Queste ultime, in realtà, evidenziando quelle peculiarità fattuali dei rapporti *de quibus* che, a giudizio della ricorrente, avrebbero potuto portare ad una diversa soluzione della controversia, si risolvono nella prospettazione di una interpretazione delle risultanze processuali difforme da quella adottata, senza tuttavia indicare emergenze probatorie decisive, tali cioè che, se considerate dal giudice del merito, sarebbero state idonee di per sé a condurre, in termini di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa soluzione della controversia (cfr, *ex plurimis*, Cass., n. 7000/1993; 1203/2000; 13981/2004).

Deve poi rilevarsi che, avendo ritenuto la Corte territoriale, in base alla valutazione complessiva delle emergenze processuali e con motivazione adeguata e giuridicamente corretta, la natura subordinata dei rapporti, ciò ha comportato l'implicita - ma inequivoca - ripulsa delle argomentazioni della parte volte alla qualificazione dei rapporti stessi in termini di autonomia, cosicché il secondo e il terzo mezzo risultano privi di pregio una volta riscontrata l'infondatezza del primo (dovendo altresì osservarsi che il terzo mezzo presenta anche profili di inammissibilità laddove, affermando che le ricevute in atti "si presentano tutte sottoscritte dai dipendenti", omette di riportarne puntualmente il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).

6. In definitiva il ricorso, pur affermando il contrario, finisce, nella sostanza, per richiedere a questa Corte, che non ne ha il potere, un riesame del merito e, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10,00, oltre ad euro 1.000,00 (mille) per onorari e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2008.

IL CONSIGLIERE est.

IL PRESIDENTE

(dr. Gianfranco Bandini)

(dr. Michele De Luca)

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi, 1 AGO. 2008



IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533